

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE n. ...

Presentato dai Deputati: Clemente, Germanà, Ruggirello, Cordaro, D'Asero, Di Giacinto, Di Mauro, Falcone, Fazio, Gucciardi, Sammartino, Alloro, Alongi, Bandiera, Cimino, Dipasquale, D'Agostino, Ferrandelli, Figuccia, Fontana, Grasso, Lantieri, Milazzo, Pogliese, Tamajo, Turano, Vinciullo.

10 giugno 2014

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 *“Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”*, alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni *“Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”* e alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 *“Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette”*.

---O---

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

sono passati circa diciassette anni dalla promulgazione della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 la quale recependo i principi della legge di riforma, la legge 11 febbraio 1992 n. 157, ha disciplinato nella nostra Regione l'attività venatoria e quelle connesse.

Nonostante diversi interventi integrativi e correttivi succedutisi in questi anni, intatte sono rimaste le problematiche affiorate fin dalla sua prima applicazione: problematiche concretizzatesi nei continui ricorsi al giudice amministrativo per quanto riguarda tempi e specie cacciabili, nell'abbandono del territorio a sé stesso a causa dei mai costituiti comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, nella abnorme espansione delle popolazioni di Cinghiale che immani danni stanno cagionando all'ecosistema interno ed esterno alle aree protette, solo per citarne alcune.

Oltre che arginare dette problematiche, il disegno di legge recepisce quella parte della disciplina statale omessa nella originaria stesura della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33. Ci si riferisce alla disciplina degli appostamenti fissi, delle deroghe, della caccia di selezione.

Infine, con la previsione, in via eccezionale, della possibilità di svolgere gare di alta cinofilia all'interno dei parchi e delle riserve naturali, si vuole dare uno slancio all'allevamento zootecnico canino dell'isola, nonché uno sviluppo in termini di attività turistico-alberghiere dei piccoli centri montani interni alle aree protette che a seguito della messa a bando della caccia nei propri territori hanno visto sprecate le poche fonti di reddito fin lì godute.

Tutto ciò è previsto nel rispetto delle posizioni consolidate che la migliore giurisprudenza civile, amministrativa e costituzionale ha assunto nel corso degli anni.

Quanto sopra costituisce, quindi, una riforma organica divenuta ineluttabile in grado di governare nel prossimo futuro un settore che coinvolge, oltre ai cacciatori, albergatori,

ristoratori, armerie, allevatori di cani e di selvaggina, negozi di vestiario sportivo, aziende agricole, ecc..

L'impianto è neutro, nel senso che non va incontro né alle aspettative dei cacciatori, né a quelle del mondo ambientalista, ma tende da un lato a rendere governabile una materia di grande impatto ambientale attraverso la revisione delle procedure e a volte attraverso la riscrittura degli istituti che hanno reso inattuata la legge originaria, dall'altro lato evitare la continua impugnazione del calendario venatorio: impugnazione che annualmente fa sprofondare nell'incertezza cacciatori, ambientalisti e amministrazione.

Si evidenzia che al fine di evitare l'immodificabilità di norme di dettaglio adottate in forza di legge, si è preferito, per tali norme, ricorrere alla tecnica del rinvio a regolamenti di Giunta o a provvedimenti assessoriali.

Fatta la necessaria premessa, di seguito si propone una sintesi delle norme proposte.

-----0-----

- L'art. 1 non necessita di alcuna introduzione stante che si limita a recepire nel nuovo provvedimento le nuove nomenclature date all'Assessore e all'Assessorato ex agricoltura.

- L'art. 2 risolve l'annosa questione dei controlli della fauna la cui disciplina originaria è stata vista, rivista, rivista ancora e nonostante ciò un intervento di controllo, soprattutto del Cinghiale divenuto ormai tanto problematico, non è stato praticamente mai eseguito. Con l'art. 2 si semplificano le farraginose procedure previste dalla Legge regionale recependo integralmente la disciplina prevista dalla Legge Quadro 157/1992. Inoltre, sono state distinte nettamente le competenze di ciascuno dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di controllo sì da potere rintracciare con facilità le responsabilità per le eventuali inadempienze. Per tale motivo, ai gestori delle aree protette è stato attribuito in esclusiva il potere/dovere di iniziativa, di individuazione delle specie da controllare e di fissazione del numero; al servizio faunistico dell'Assessorato ex agricoltura il compito di redigere un piano tecnico di esecuzione avuto a mente la tipologia dei territori di intervento, la specie da sottoporre a controllo e il loro numero; alle ripartizioni faunistiche il compito di organizzare uomini e attrezzi per attuare il piano di esecuzione. Ogni singola fase è scandita dai rispettivi tempi di esecuzione.

L'articolo prevede che in caso di abbattimento si faccia ricorso come mezzo principe di controllo alla figura del "*cacciatore selettore*" meglio individuata all'art. 18: figura, questa, ormai oggettivamente riconosciuta come la più efficiente ed efficace ai fini dei controlli faunistici sia sotto l'aspetto economico che ambientale stante che l'impatto sul ambiente dell'operazione eseguita con le tecniche di selezione è pressoché nullo.

Si evidenzia, peraltro, che per la specie cinghiale (*Sus Scrofa*) è unanime e radicato il convincimento, anche in capo alle associazioni ambientaliste, che si renda necessario un intervento massivo volto a decimarne la popolazione o addirittura eradicarla in alcuni comprensori in cui l'eccessiva presenza si traduce in un gravissimo danno per le popolazioni di Coturnici (*Alectoris Graeca Witakeri*), come testimoniato dagli studi condotti nell'ambito del progetto Birdlife.

L'abbattimento con carabina di precisione è di gran lunga il più efficace e preferibile dei mezzi di controllo, poiché insuscettibile di arrecare danni e disturbo ad altre specie o ad altri esemplari della stessa specie: ciò a differenza di strumenti quali lacci, trappole, ecc. che spesso mostrano i limiti del loro funzionamento in termini di selettività del controllo.

- L'art. 3 rimedia ad una erronea interpretazione dell'attuale normativa intesa nel senso che le operazioni di allenamento, addestramento e gare debbano eseguirsi esclusivamente nelle zone cinologiche.

- L'art. 4 parte dalla constatazione che la materia "faunistica" poggia su tre pilastri: diritto e giurisprudenza, biologia e agraria ed è finalizzato a far sì che ogni parere sul quale il comitato regionale faunistico venatorio è chiamato ad esprimersi, si fondi su principi di conoscenza professionale.

- L'art. 5 tende a coinvolgere in concreto le competenti commissioni dell'Assemblea le quali sono chiamate a dare l'impronta del nuovo piano. Dispone a che, ove possibile, il territorio

protetto e destinato a protezione sia equamente distribuito nell'isola e riconosce la necessità di dare particolare protezione in termini di percentuale sul totale del territorio protetto alla Lepre italica e alla Coturnice di Sicilia. Inoltre, semplifica i procedimenti di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale assicurando che questi siano affidati esclusivamente a personale dell'amministrazione.

- L'art 6, tra l'altro, intende dare protezione alle superfici agrumetate e per tale ragioni ne prevede il divieto di caccia in ogni forma al loro interno.

- L'art. 7 riorganizza la superficie degli ambiti territoriali di caccia attribuendo ad essi la dimensione provinciale sia per dimezzare il numero dei comitati di gestione che dovranno costituirsi, sia per distribuire uniformemente in tutto il territorio provinciale i cacciatori residenti in una data provincia. Sotto quest'ultimo aspetto, si rileva che oggi ogni provincia è divisa in due ambiti territoriali di caccia sui quali hanno diritto di caccia i residenti nei comuni compresi nell'ambito stesso (art. 22, comma 5, lett. a della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33). Ora, poiché la stragrande popolazione di cacciatori, ma anche di non cacciatori, risiede nei capoluoghi di provincia, l'effetto che ciò comporta a seguito dell'applicazione dell'art. 22 sopracitato è quello che i due indici di densità venatoria sono estremamente diversi, con l'effetto che la distribuzione dei cacciatori su base provinciale è assolutamente disomogenea. A ciò si aggiunga che la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2003, n. 4027 ha dato la giusta lettura della nozione di "dimensione sub provinciale", sì che oggi non è più possibile rilevare alcuna pregiudiziale di legittimità costituzionale di tale riorganizzazione degli ambiti territoriali di caccia.

Tale scelta è già applicata in circa dieci province italiane e in tutte le province della Regione Puglia.

- L'art. 8 introduce la "residenza venatoria" sì che, ove possibile, ogni cacciatore può scegliere come ambito di caccia "di diritto" un ambito che non necessariamente sia quello di residenza. Inoltre, al fine di legare il cacciatore al territorio non sarà più necessario costituire graduatorie annuali sulla base di domande in bollo pervenute alle ripartizioni per avere accesso negli ambiti, basterà che ogni cacciatore confermi, anche in via informatica, la sua adesione. Infine, partendo dal presupposto che il maggior numero di capi di fauna vengono abbattuti nei primi giorni di apertura della stagione venatoria, al fine di limitare l'impatto dei cacciatori è fatto divieto ai non residenti di esercitare la caccia in periodo di preapertura e per motivi analoghi nel periodo intercorrente tra il primo e il dieci di febbraio. Inoltre, l'Assessore competente potrà vietare l'accesso ai non residenti anche nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 25 novembre. Ciò, in carenza di personale istituzionalmente e specificamente demandato alla vigilanza venatoria, si rende necessario al fine di evitare "stragi" soprattutto di Allodole nel periodo di migrazione a cui da troppi anni si assiste: stragi perpetrate per la maggior parte dai non residenti, generalmente riconosciute dai cacciatori siciliani che mal volentieri si dedicano a questa caccia. Sul punto nessuna pregiudiziale di costituzionalità si può eccepire attesa la pronuncia della Corte costituzionale n. 220/2004 con riguardo alla Regione Sardegna.

- L'art. 9 dichiara come pubblica la natura dei comitati di gestione (v. Cassazione civile, sez. lav., 27 settembre 2012 n. 16467) e ne individua gli organi.

- L'art. 10 individua i compiti istituzionali dei comitati di gestione.

L'art. 11 definisce le modalità ordinarie di finanziamento dei comitati di gestione, e impone lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per ipotesi di appalti di lavori, servizi, forniture.

- L'art. 12 individua lo Statuto dei comitati di gestione.

- L'articolo 13, in ossequio al principio di sussidiarietà verticale, attribuisce al dirigente delle ripartizioni competenti il compito di istituire le aziende faunistico venatorie, agro venatorie e centri privati di produzione di selvaggina. Contemporaneamente si snellisce l'articolo 25 dell'attuale legge da previsioni implicite e ripetitive, da previsioni "ad personam" e si assegna una distanza minima tra due istituti faunistici privati onde evitare, come già in atto, l'elusione del limite massimo di estensione delle aziende fissato in 1000 ettari dal comma 2 dello stesso articolo.

- L'art. 14 diminuisce l'importo delle sanzioni per quelle violazioni oggettivamente definibili lievi e inserisce la sanzione per l'abusiva e irregolare tabellazione dei fondi rustici e delle aree a gestione privata della caccia.
- L'art. 15 riconosce una nuova associazione venatoria: il sindacato nazionale cacciatori.
- L'art. 16 mira ad evitare l'utilizzo nei campi cinologici di specie che possono avere un impatto negativo nell'ecosistema regionale e pone nelle zone di tipo B il divieto di sparo nel periodo centrale delle migrazioni di Quaglie e Tortore. Infine, si vuole evitare che sfruttando errori omissivi dell'attuale piano faunistico possano continuare ad esistere zone di tipo B in aree di assoluto pregio ambientale per quanto concerne la nidificazione della Quaglia selvatica.
- L'art. 17 rende esplicito il divieto assoluto di costituire zone cinologiche stabili ex art.41 l.r. 33/97, all'interno delle aree protette: ciò in conformità alla recente decisione della Consulta n. 44/2011. Tuttavia, come affermato dalla stessa Consulta, il territorio dei parchi ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione purchè in linea con il nucleo minimo di salvaguardia. Con tali presupposti, e al fine di rendere produttiva sotto il profilo turistico-alberghiero e zootecnico l'istituzione delle aree protette, in via eccezionale e previa regolamentazione di dettaglio, è stata prevista la possibilità di svolgere gare di alta cinofilia come già consuetudine in altri parchi italiani.
- L'art. 18 dà ingresso in Sicilia, per la verità con molto ritardo rispetto ad altre Regioni, alla caccia di selezione. Lo stesso articolo fissa la procedura per il riconoscimento della qualifica di selettore.
- L'art. 19 pone fine al vezzo dell'amministrazione di fare confluire le tasse annualmente pagate dai cacciatori nel c.d. "calderone comune" in spregio, quindi, al principio di cui all'art. 23, comma 1 della legge 1 settembre 1992 n. 157 che costituisce di questa tassa l'unico presupposto giuridico immodificabile dal Legislatore regionale e, a maggior ragione, dall'amministrazione. Lo stesso articolo abroga il comma 4 dell'art. 30 dell'attuale legge regionale relativa agli importi delle tasse che annualmente devono pagare i concessionari di aziende faunistico venatorie, agro venatorie e centri privati di produzione di selvaggina. Si tratta di un importo che nei territori montani è pari a circa 15 volte di più di quello pagato nelle altre regioni in forza delle tariffe di legge, palesemente incostituzionale alla luce degli artt. 3 e 117, comma 2, lett. e della Costituzione da leggere in combinato con l'art. 23 della legge 1 settembre 1992, n. 157. Sul punto vedasi Corte costituzionale, sent. n. 271/1986; sent. n. 111/1999; sent. n. 138/1999; sent. n. 367/2001; sent. n. 123/2010 solo per citarne alcune. Ma c'è di più. L'abbassamento delle tariffe farà sì che le aziende faunistico venatorie non saranno più appannaggio dei più abbienti.
- L'art. 20 regola gli appostamenti fissi attraverso i quali si esercita una delle tre forme di caccia previste dall'art. 12, comma 5, lett. b della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Ciò comporterà l'abbassamento della pressione venatoria sulla fauna stanziale.
- L'art. 21 dà ingresso in Sicilia alle c.d. "deroghe" rinviando la disciplina ad un regolamento del Governo in linea con le pronunce della Consulta (v. Corte costituzionale, sent. n. 250/2008) e della Corte di Giustizia (v. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 15 luglio 2010, sentenza C-573/08).
- L'art. 22 consente l'esercizio dell'attività venatoria in parte del Demanio regionale e comunale sentito il parere dell'ISPRA. La norma ottiene due effetti contemporaneamente: dà una gestione faunistica attraverso i comitati di gestione a territori di scarsa valenza ambientale e spesso abbandonati a se stessi; alleggerisce la pressione venatoria negli ambiti territoriali di caccia.
- L'art. 23 è finalizzato, attraverso la ricognizione delle superfici occupate da parchi e riserve naturali, ad escludere il vincolo di protezione là dove non più necessario. Ciò comporterà l'abbassamento della pressione venatoria negli ambiti territoriali di caccia che vedranno aumentata la loro superficie, ma potrà comportare, altresì, la possibilità di istituire nuove oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura rispettando il limite massimo di percentuale di territorio destinato a protezione.
- L'art. 24 prevede procedure straordinarie finalizzate alla costituzione di oasi e zone di ripopolamento per specie di particolare valenza ambientale. Prevede, altresì, una

ricognizione delle oasi e zone di ripopolamento affinché si constati la loro persistente utilità ambientale.

- L'art. 25 vuole dare certezza al diritto ed evitare continui ricorsi al giudice amministrativo relativi alle date di apertura e chiusura della stagione venatoria; ciò nella convinzione che l'incertezza rileva non solo per gli aspetti venatori, quanto, soprattutto, perché mina alle radici la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Ciò premesso, la nuova norma parte dalla considerazione, verificabile facilmente attraverso la consultazione dei lavori preparatori della legge Quadro, che le date di apertura e chiusura della stagione venatoria fissate nel 1992 rispettano appieno i principi fissati dalla legge comunitaria 2009 (articolo 42, comma 2, della Legge 4 giugno 2010, n. 96) la quale ha introdotto il comma 1 bis nell'art 18 della legge quadro medesima. Il dibattito parlamentare sul punto fu nel 1992 enorme e si addivenne con il favore dell'allora Istituto Nazionale di Fauna Selvatica alle date attuali le quali, si badi bene, non furono il risultato di mediazione politica, bensì quello di ricerca scientifica.

Ora, il fatto che la comunitaria 2009 abbia, come sopra esposto, introdotto il comma 1 bis nell'art. 18 della legge quadro, non significa assolutamente che il comma 1 dello stesso articolo 18 sia risultato incoerente con i principi in essa espressi, altrimenti il legislatore sarebbe già intervenuto a rivedere il calendario legale. L'intervento della comunitaria deve, dunque, essere inteso nel senso di cui in appresso.

L'Italia ha un territorio che si sviluppa da nord a sud per circa due mila chilometri. Ciò può comportare che in alcune regioni la migrazione prenuziale possa iniziare prima del previsto, ovvero la fase riproduttiva terminare dopo. Ma non solo, può capitare anche che una data regione sia interessata dalla migrazione di una specifica popolazione di uccelli stanziati in un dato territorio del continente la quale inizia i flussi migratori in tempi non perfettamente coincidenti con quelli di popolazioni della sua stessa specie stanziate in altri territori. Ecco che entra in gioco la comunitaria 2009. Le regioni devono verificare che sul proprio territorio le migrazioni e le riproduzioni si svolgono nei periodi canonici conosciuti, e se rilevano dati diversi dovranno anticipare la chiusura della caccia o posticipare l'apertura.

Si capisce bene, allora, l'importanza che rivestono i dati scientifici raccolti su base regionale. L'articolo 25 in questione si propone soltanto di valorizzare questi dati.

- L'art. 26 meglio coordina alcune disposizioni e disciplina l'esercizio della caccia nei siti della rete Natura 2000 in conformità alle disposizioni ex art. 4 D.P.R. n. 357/1997 e secondo le Guide adottate delle Istituzioni dell'Unione Europea (Commissione europea - Guida alla disciplina della caccia; Commissione Europea - Guida alla gestione dei siti Natura 2000).

-----0-----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1

Modifiche inerenti la nomenclatura dell'ex Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

1. Nell'ambito della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 “Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”, della legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette” e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”, le parole “Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste” e “Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste”, ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente con le parole “Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea” e “Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea”.

Art. 2
Controllo della fauna

1. L'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

'1. "Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, per il contenimento dei danni alle attività produttive e dei contrasti sociali che ne derivano, per pubblica incolumità, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo esercitati selettivamente anche in tutti i territori sottoposti a divieto di caccia compresi i territori occupati da parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.

'2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica esterni ai parchi e alle riserve naturali di cui al comma 1 si svolgono secondo le procedure di cui all'art. 19, co. 2, legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le ripartizioni faunistico venatorie competenti per territorio hanno potere di iniziativa, e qualora l'Istituto Superiore di Ricerca Ambientale (ISPRA) accerti, sulla base delle informazioni ricevute dalle ripartizioni stesse, l'inefficacia dei metodi ecologici, redigono un piano esecutivo e ne danno attuazione col proprio personale se munito di porto fucile, col personale del Corpo forestale regionale, con le guardie addette ai parchi o alle riserve naturali. Dal momento in cui verranno riconosciuti, si darà preferenza per l'attuazione del piano ai cacciatori di selezione di cui all'art. 18.

'3. Gli interventi di controllo della fauna selvatica all'interno dei parchi e delle riserve naturali rientrano nell'esclusivo potere d'iniziativa degli enti parco o degli enti gestori della riserva naturale che individuano le specie da assoggettare a controllo, il numero di capi e il periodo nel quale attuare il controllo medesimo. La pianificazione dell'esecuzione dell'intervento di controllo compete al servizio faunistico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il quale dovrà approntare il piano non oltre 20 giorni dalla richiesta di controllo da parte dell'ente gestore dell'area protetta. L'attuazione dell'intervento è attribuito alle ripartizioni faunistico venatorie competenti per territorio che vi provvedono col personale di cui ai commi 2 e 3. L'attuazione dovrà avere inizio non oltre 20 giorni dalla data di trasmissione del piano di esecuzione e dovrà concludersi nei termini fissati dallo stesso piano. Il mancato intervento per difetto di iniziativa o per ritardo di pianificazione o attuazione costituisce grave violazione dei doveri d'ufficio.

'4. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza e/o utilizzata per finalità di promozione e valorizzazione del territorio da parte di enti pubblici e/o da associazioni senza scopo di lucro, quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento."

2. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge verranno eseguiti gli interventi all'interno dei parchi e delle riserve naturali inerenti il controllo del Cinghiale (*Sus scrofa*) e suoi ibridi già ritenuti necessari e improcrastinabili. In caso di ulteriore inerzia ogni competenza è attribuita al Presidente della Regione.

3. Dall'applicazione del presente articolo non dovranno derivare maggiori oneri per l'amministrazione.

4. Sono abrogati gli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale 14 novembre 2008 n. 12.

Art. 3
Competenze dei comuni

1. All'articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni la lettera e) è così sostituita:

'e) la previsione di zone da destinare temporaneamente prima dell'apertura della stagione venatoria all'allenamento e all'addestramento di cani da ferma, da cerca e da seguita in

aggiunta alle zone cinologiche fisse, e a quelle temporanee individuate d'ufficio dalle ripartizioni faunistico venatorie.

Art. 4

Comitato regionale faunistico venatorio

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'6. I componenti del comitato che non svolgono funzioni istituzionali partecipano alle sedute a titolo gratuito, salvo compensi da parte degli enti di appartenenza. Gli stessi devono possedere titoli accademici almeno in una delle seguenti materie: diritto; scienze agrarie; scienze naturaliste; scienze biologiche, o titoli equipollenti.

Art. 5

Piano regionale faunistico-venatorio

1. L'art. 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

'1. Il piano regionale faunistico-venatorio è emanato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea previa delibera della Giunta regionale. Il piano è redatto sulla base di uno schema di piano proposto dall'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e approvato dalle Commissioni agricoltura e ambiente dell'Assemblea Regionale Siciliana. Esso costituisce lo strumento di pianificazione primaria del territorio agro silvo pastorale regionale.

'2. In conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, il piano regionale effettua una ricognizione del territorio che continuerà ad essere destinato a protezione anche per effetto della legge regionale 06/05/1981, n. 98, e di quello già occupato dai siti che costituiscono la Rete Natura 2000. Lo stesso piano individua gli eventuali ulteriori territori da destinare a protezione. Allo stesso modo il Piano effettua una ricognizione del territorio che continuerà ad essere destinato a gestione privata della caccia, e individuerà quello che potrà avere la stessa destinazione.

'3. La pianificazione del territorio in cui ricadono gli ambiti territoriali di caccia deve consentire l'esercizio venatorio a tutte le specie cacciabili. A tal fine, ove all'interno dei confini delle ex province regionali sono presenti aree umide protette in forza della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 o altre leggi in misura superiore al 30% del totale delle aree umide interne ai sopracitati confini, l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea procede alla revoca immediata delle oasi di protezione in aree umide se presenti.

'4. Il Piano regionale determina:

a. i criteri di risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni ovunque arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, salvo che per i danni arrecati alle produzioni interne ad aree destinate alla gestione privata della caccia.

b. i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica;

c. i criteri di ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta.

'5. Il piano regionale detta le procedure di costituzione delle Aziende Faunistico Venatorie e Agro Venatorie, dei Centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, degli allevamenti contadini, delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura, delle zone cinologiche fisse. I procedimenti costitutivi dei Parchi regionali e delle Riserve naturali, nonché i procedimenti costitutivi dei siti facenti parte alla Rete Natura 2000 restano disciplinati dalle Leggi che li riguardano. Le procedure di costituzione di istituti faunistici privati sono ispirate ai principi e alle norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

'6. Nel piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi

ivi programmati;

'7. Là dove possibile, la superficie destinata a protezione della fauna selvatica deve essere distribuita sul territorio siciliano in maniera omogenea. Il piano assicura che la tipica fauna siciliana di particolare pregio ambientale, *Lepus corsicanus* e *Alectoris graeca whitakeri*, goda in Sicilia di particolare protezione. A tale scopo almeno il 70% del territorio occupato da oasi di protezione e zone di ripopolamento e catture deve risultare destinato alla tutela di dette specie.

'8. Il piano regionale faunistico venatorio non è soggetto a termine, e può essere modificato in ogni tempo ove occorra seguendo la procedura di approvazione di cui al comma 1. Le modifiche che incidono nell'originario schema di piano approvato dalle Commissioni di cui al comma 1 devono essere approvate dalle stesse Commissioni.

2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione della presente legge verrà redatto il nuovo Piano faunistico venatorio regionale in conformità all'art. 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 come modificato dalla presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Presidente della regione su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentito l'Assessore del territorio e dell'ambiente approva, previa delibera di Giunta, uno specifico regolamento che disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'incidenza ambientale di cui all'art. 11 del D.lgs 03/04/2006 e all'art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357 alle quali assoggettare il piano faunistico venatorio prima della sua approvazione. Il regolamento si ispira a principi di chiarezza, speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. All'esito della procedura l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 15 comma 2 del D.lgs 03/04/2006, n. 152 prenderà in considerazione gli eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano e provvederà ad apportare al piano stesso le modifiche che ritiene opportune. Il piano non può comportare impatti significativi ai siti della Rete natura 2000.

4. La redazione del piano faunistico venatorio è affidata ad un gruppo di lavoro nominato dall'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea formato da dipendenti dell'amministrazione regionale in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, biologia o scienze naturali, e agraria o titoli equipollenti. Il piano faunistico venatorio è redatto secondo criteri di semplicità, essenzialità, efficienza ed efficacia.

5. All'art. 14, co. 3 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 dopo il numero 20 sono aggiunte le parole: "e massima del 30".

Art. 6

Divieti

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera "l" sono aggiunte le seguenti lettere:

m) praticare l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia nei periodi e nei luoghi non consentiti;

n) esercitare la caccia sotto qualsiasi forma all'interno degli agrumeti.

Art. 7

Ambiti territoriali di caccia

1. L'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

'1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso

'2. I territori costituiti in ambiti territoriali di caccia hanno, di regola, dimensione massima pari

ai confini delle abrogate province regionali, e sono delimitati, ove possibile, da strade e da confini naturali. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge si procederà alla riorganizzazione della superficie degli ambiti territoriali di caccia di Messina e Catania al fine di abbassare l'indice medio di densità venatoria.

'3. L'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria pari al rapporto tra la superficie agro silvo pastorale regionale utile all'esercizio venatorio e il numero totale dei cacciatori residenti in Sicilia. Sulla base dell'indice medio definisce l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia in relazione alle sue condizioni ambientali e trofiche. L'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ove occorra, può riorganizzare l'estensione degli altri ambiti territoriali di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio a tutti i cacciatori.

'4. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica.

2. L'estensione provinciale dell'ambito territoriale di caccia entra in vigore di diritto alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 8

Accesso agli ambiti territoriali di caccia

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito l'art. 22 bis.

'1. Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano i seguenti principi:

a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza. Può optare tale diritto, ove possibile, con l'accesso in altro ambito territoriale di caccia. Ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione nel caso non sia raggiunta in essi la densità massima.

b) Con comunicazione inviata alle competenti ripartizioni faunistico venatorie per vie ordinarie o per posta elettronica si potranno confermare nel periodo intercorrente tra il primo di gennaio e il primo di marzo di ogni anno gli stessi ambiti dell'anno precedente. Il cacciatore che non comunica la conferma dell'ambito territoriale di caccia si presume che vi abbia rinunciato.

c) Una quota non superiore al 5% dei posti disponibili in ciascun ambito territoriale di caccia è riservata ai cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità.

'2. L'accesso ai cacciatori provenienti da altre regioni è vietato nel periodo di pre-apertura della stagione venatoria e nel periodo compreso tra il primo e il dieci di febbraio. Ulteriori limiti all'accesso dei cacciatori extraregionali potranno essere posti dall'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea nel periodo intercorrente tra il 15 di ottobre e il 25 novembre. Nella quota di cui sopra sono compresi i cittadini residenti all'estero iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della Regione siciliana. Questi sono scelti con preferenza rispetto agli altri cacciatori extraregionali.

2. Nella fase di prima applicazione della presente legge ogni cacciatore ha diritto all'ambito di residenza e può avere confermato gli ambiti di ammissione chiesti per la stagione venatoria 2014/15 nei limiti dell'indice massimo di densità venatoria.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea adotta con proprio provvedimento ogni ulteriore regola necessaria al buon funzionamento degli ambiti.

Art. 9

Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia

1. L'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed

integrazioni, è così sostituito:

'1. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono enti di diritto pubblico sottoposti al controllo e alla tutela dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea destinati alla gestione faunistico - venatoria degli ambiti stessi.

'2. Sono organi dei comitati di gestione l'assemblea e il presidente che soprintende i lavori.

'3. L'Assemblea si riunisce presso la ripartizione faunistica venatoria, è presieduta dal dirigente della ripartizione stessa o funzionario da lui delegato, ed è composta, altresì, da un funzionario in servizio presso la stessa ripartizione che svolge anche la funzione di segretario, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute presenti in ambito regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello regionale, da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti al Consiglio Nazionale per l'Ambiente.

'4. I componenti dell'assemblea che non svolgono funzioni istituzionali sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea tra una terna di esperti proposta ognuna dagli enti di appartenenza, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. Detti componenti svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo compensi elargiti dagli enti di appartenenza.

Art. 10

Compiti dei comitati di gestione

1. Alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo l'art. 23 è inserito l'art. 23 bis:

'1. Negli ambiti territoriali di caccia il comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, anche attraverso il ripristino di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori;

c) la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, la gestione di beverini e per ogni altra attività gestionale.

'2. Il comitato di gestione approva il piano annuale di gestione dell'ambito territoriale di caccia proposto dal presidente in conformità al piano di gestione tipo di cui all'art. 23 quater.

'3. Il comitato di gestione approva il piano finanziario annuale, nonché il bilancio d'esercizio.

Art. 11

Finanziamento dei comitati di gestione

1. Alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo l'art. 23 bis è inserito l'art. 23 ter:

'1. Ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 lo statuto di cui all'art. 23 quater stabilisce il contributo economico annuo minimo e massimo che ogni cacciatore è tenuto a versare destinato alla gestione ordinaria degli ambiti territoriali di caccia. Il presidente del comitato di gestione fissa annualmente detto contributo tra l'importo minimo e massimo stabilito nello Statuto.

'2. I contributi di cui al comma 1 sono versati direttamente da ogni cacciatore in un conto aperto presso un unico istituto di credito e sono separati per ambito. Sui conti dispongono i presidenti dei comitati di gestione, previa delibera del comitato stesso. Il controllo contabile è affidato al servizio faunistico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

'3. Lo statuto di cui all'art. 23 quater determina le modalità attraverso le quali la corresponsione del contributo del cacciatore è sostituita da prestazioni personali del cacciatore stesso di natura non economica.

'4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta del presidente del

comitato di gestione e sulla base di specifici programmi straordinari di gestione approvati dall'assemblea assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 51 della presente legge.

'5. Qualora per una migliore gestione faunistica sia necessario affidare appalti, richiedere servizi, acquistare forniture di materiali e prodotti si applicano i principi e le norme previste per i contratti di evidenza pubblica.

Art. 12

Statuto dei comitati di gestione

1. Alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo l'art. 23 ter è inserito l'art. 23 quater:

'1. La Giunta di Governo, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, adotta lo statuto dei comitati di gestione. Lo statuto individua:

a) le modalità di convocazione del comitato e le regole di funzionamento dello stesso. In particolare lo statuto individua il quorum di funzionamento del comitato di gestione, il tipo di maggioranza necessaria a deliberare, i casi in cui l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può dichiarare decaduti i membri del comitato di gestione che non esercitano compiti istituzionali;

b) le modalità di tenuta contabile del bilancio d'esercizio del comitato di gestione;

c) le modalità di scelta dell'istituto di credito sul quale confluiranno, per ogni ambito territoriale di caccia, i contributi di cui all'art. 23 ter. In ogni caso le modalità di scelta devono essere conformi ai principi e alle norme previste per i contratti di evidenza pubblica;

d) l'attribuzione di specifiche competenze al presidente del comitato e all'assemblea;

e) ogni disposizione utile all'organizzazione del comitato di gestione e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.

'2. Allo statuto è allegato il piano di gestione tipo che ne forma parte integrante. Ad esso si conformeranno i piani di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia avuto a mente il piano regionale faunistico venatorio. Il piano di gestione tipo riguarda anche la vigilanza venatoria volontaria.

'3. Per l'esecuzione dei piani di gestione la Giunta di Governo, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo mediterraneo e della pesca mediterranea, sentiti i presidenti dei comitati di gestione, può disciplinare le modalità di utilizzo del personale del bacino forestale o di altro personale in servizio presso enti regionali ove disponibile. Qualora tale personale non è disponibile il comitato di gestione, nei termini previsti dallo statuto, può ricorrere a manodopera esterna alla pubblica amministrazione.

Art. 13

Aziende faunistico-venatorie, agro venatorie, centri privati di produzione di selvaggina e allevamenti

1. L'art. 25, co. 1, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è così sostituito:

'1. Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla gestione privata della caccia, in conformità all'articolo 13, comma 1, lettera d), il dirigente della ripartizione faunistico venatoria competente per territorio, su richiesta degli interessati, può autorizzare per anni dieci l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-venatorie, di centri privati di produzione selvaggina, sentito l'Istituto Superiore di Ricerca Ambientale (ISPRA). Per il rinnovo, sussistendo gli stessi presupposti per i quali è stata rilasciata la concessione, non è necessario il parere dell'Istituto.

2. I commi 2 bis, 5, 6, 7, e 8 dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, della stessa legge sono abrogati.

3. Il comma 6 dell'art 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è abrogato.

4. All'art. 26, comma 2 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 le parole "con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste," sono sostituite con le parole "con decreto del dirigente della ripartizione faunistico venatoria competente per territorio".

'6. All'art.38, i commi 2 e 6 sono abrogati. Al comma 9, prima parte, sostituire le parole "dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste" con le parole "dal dirigente della ripartizione faunistico venatoria".

7. Tra due istituti faunistici privati deve intercorrere una distanza di almeno 1000 metri.

8. Entro tre mesi le concessioni vigenti si conformeranno al presente articolo.

Art. 14

Sanzioni

1. L'articolo 32, comma 3 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 26,00 ad € 156,00'.

2. L'articolo 32, comma 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

'8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da € 26 a € 156."

3. All'art. 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo il comma 9 bis è aggiunto il comma 9 ter:

'9 ter. Al cacciatore che non raccoglie i bossoli vuoti si applica la sanzione da € 26 a € 156.

4. All'art. 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo il comma 9 ter è aggiunto il comma 9 quater:

9'quater. L'abusiva tabellazione di istituti faunistici privati dei fondi chiusi, nonché la irregolare chiusura dei fondi chiusi sono punite con la sanzione da € 250 a € 1500 oltre alla sanzione da € 50 a € 300 per ogni tabella abusivamente collocata. Per i fondi chiusi la sanzione si applica al conduttore del fondo in solido con il proprietario, negli altri casi si applica al concessionario.

Art. 15

Riconoscimento di associazioni venatorie

1. All'articolo 35, comma 1 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l'Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano)" sono sostituite con le parole: "Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche e ambientali: l'Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano) e il Sindacato Nazionale Cacciatori".

Art. 16

Zone di addestramento, allenamento e gare per cani

1. All'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 il comma 6 è così sostituito:

'6. Nelle zone di tipo B è consentito durante l'intero anno solare allenare, addestrare e svolgere gare su selvaggina di allevamento appartenente alle specie individuate dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 già sottoposte a controllo veterinario. L'abbattimento è consentito tutto l'anno ad eccezione del periodo intercorrente tra il 1 di aprile e il 31 di maggio, a condizione che sia presente sul campo un funzionario della ripartizione faunistico venatoria competente per territorio il quale può sospendere l'uso del fucile nel caso sia accertata all'interno del campo la presenza di fauna selvatica.

2. Il piano regionale faunistico venatorio di cui all'art. 5 individua con particolare cautela le aree dove è possibile istituire zone di tipo B. I campi di tipo B che alla data di pubblicazione del nuovo piano non ricadono nelle aree individuate dal medesimo decadono di diritto.

Art. 17

Attività cinofile

1. Alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 17, è aggiunto l'art. 17 bis:

'1. All'interno dei Parchi e delle Riserve naturali regionali è vietato istituire zone stabili di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia di cui all'art. 41, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Tuttavia, al fine di concorrere al miglioramento zootecnico degli allevamenti canini nazionali e regionali, nonché promuovere forme di turismo compatibili con le esigenze di tutela delle aree protette, nei parchi e nelle riserve naturali è consentito, previa autorizzazione dell'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, lo svolgimento di gare cinofile esclusivamente per cani da ferma su selvaggina naturale, senza abbattimento, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale. Le prove possono svolgersi esclusivamente in periodi e con modalità tali da non procurare nocimento alla fauna selvatica e devono essere autorizzate, altresì, dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

'2. L'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può autorizzare non più di due manifestazioni annue per ogni area protetta.

'3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di concerto con l'Assessore del territorio e dell'ambiente disciplinano il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, individuano i soggetti autorizzabili, nonché le modalità di fruizione delle aree sulle quali si svolgeranno le prove. Le modalità di svolgimento delle gare sono disciplinate dai regolamenti dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

Art. 18

Caccia di selezione

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito l'art. 19 bis:

'1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata in conformità a quanto previsto dagli artt. 18, commi 2 e 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e 11 quater decis, comma 5, legge 2 dicembre 2008 n. 248.

2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentito il comitato regionale faunistico venatorio, disciplinerà con proprio provvedimento le modalità di svolgimento di tale tipologia di caccia e di riconoscimento della figura del "cacciatore di selezione". Il riconoscimento ha quale presupposto il possesso di porto fucile e dovrà prevedere un esame innanzi ad una commissione formata dal dirigente della ripartizione faunistico venatoria in cui ha residenza il candidato, da un funzionario in servizio presso lo stesso ufficio, da un militare col grado di ufficiale esperto in tiro con carabina indicato dall'arma di appartenenza, ovvero da direttore di campo di tiro a segno nazionale.

Art. 19

Disposizioni finanziarie. Fondo di gestione faunistico-venatoria

1. L'art. 51 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 è così sostituito:

'1. E' istituito presso l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea un capitolo in entrata sul quale confluiscono direttamente le somme di cui agli artt. 30 e 32 della presente Legge.

'2. Con regolamento approvato dalla Giunta di Governo su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sentito il comitato regionale faunistico venatorio, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 per concorrere al finanziamento delle attività istituzionali delle ripartizioni faunistico venatorie.

2. L'art. 30, comma 1, secondo periodo della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è abrogato.

3. L'art. 30, comma 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è così sostituito:

'4. L'importo delle tasse di concessione relative alle aziende faunistico venatorie e agro venatorie di cui agli art. 25 e 26, nonché quelle relative ai centri privati di produzione di selvaggina di cui all'art. 38 è determinato sulla base delle tariffe di cui all'art. 23, comma 2, legge 1 settembre 1992, n. 157.

Art. 20

Appostamenti Fissi

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito l'art. 33 bis :

'1. L'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentito il comitato regionale faunistico venatorio, disciplina il rilascio delle autorizzazioni relative agli appostamenti fissi di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lettera b, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

'2. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a tassa di concessione secondo le tariffe di cui all'art. 23, comma 2, legge 1 settembre 1992, n. 157.

'3. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, legge 11 febbraio 1992, n. 157 non sono considerati fissi agli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, stessa legge gli appostamenti per la caccia agli ungulati, ai colombacci e gli appostamenti senza richiami vivi di cui all'art. 14, comma 12 della più volte richiamata legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 21

Esercizio delle deroghe

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 è aggiunto l'art. 20 bis:

'1. Nei limiti fissati dalla Costituzione, dai Trattati Internazionali, dalle Direttive dell'Unione Europea e in particolare dalla Direttiva n. 2009/147/C.E., l'esercizio delle deroghe di cui all'art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è disciplinato con Regolamento approvato dalla Giunta di Governo su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentito il comitato regionale faunistico venatorio.

Art. 22

Utilizzo venatorio del demanio forestale

1. Alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo l'art. 24 è inserito l'art. 24 bis:

'1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea individua attraverso le ripartizioni faunistico venatorie le aree del demanio forestale ove è possibile esercitare la caccia ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La cartografia dei luoghi e le informazioni necessarie saranno inviate all'Istituto Superiore di Ricerca Ambientale (ISPRA) per il prescritto parere. Ove ritenuto opportuno l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea potrà sentire l'azienda delle foreste demaniali. Lo stesso provvedimento disciplina l'utilizzo venatorio dei demani forestali comunali.

2. L'art. 8, comma 2, lett. "n" della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 è abrogato.

Art. 23

Ridefinizione dei confini delle aree protette

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e

della pesca mediterranea, congiuntamente tra loro, effettueranno una ricognizione dei confini delle aree protette di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni al fine di verificare l'attuale sussistenza delle condizioni giuridiche e ambientali necessarie al mantenimento del vincolo di protezione.

2. A seguito della ricognizione di cui al comma 1, le aree occupate da parchi e riserve naturali che dovessero risultare non più idonee a mantenere il vincolo di protezione sono inglobate negli Ambiti Territoriali di Caccia ex art. 22, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, ovvero destinati, sussistendone i presupposti, ad oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura.

Art. 24

Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura

1. All'art. 45 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo il comma 10 è inserito il comma 11:

'11. La gestione delle oasi di protezione può essere affidata ad associazioni venatorie presenti al comitato regionale faunistico venatorio previa stipula di apposita convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per inderogabili ed improcrastinabili esigenze di carattere ambientale tali da pregiudicare la sopravvivenza della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*) o della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*), la costituzione di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura può avvenire coattivamente e in deroga ai termini di cui all'art. 10, commi 13-14-15 stessa legge.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le ripartizioni faunistiche venatorie competenti per territorio effettueranno una ricognizione delle aree protette di loro competenza al fine di verificare la sussistenza attuale delle condizioni giuridiche e ambientali che giustificano il loro mantenimento.

Art. 25

Specie cacciabili e periodi di caccia

L'art. 19, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è così sostituito:

'1. L'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

'2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi di cui all'art. 18, co 1, legge 11 febbraio 1992, n. 157 in quanto compatibili con i principi di cui al comma 1. Tuttavia, i termini di apertura e di chiusura della caccia sopra citati possono essere rispettivamente posticipati e anticipati per determinate specie su parere dell'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) reso sulla base di dati scientifici raccolti dalle unità operative consultive decentrate di cui all'art. 7, co. 2, legge 11 febbraio 1992, n. 157. In assenza di detti dati l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può valutare i dati scientifici o i pareri di istituti universitari e di ricerca, nonché i dati scientifici rilevati dal servizio faunistico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

'3. Sono immediatamente applicabili nella regione le modifiche apportate all'elenco delle specie cacciabili e relativi periodi di caccia di cui all'art. 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

'4. I termini di apertura e di chiusura della caccia di cui al comma 2 possono essere rispettivamente anticipati o posticipati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea autorizza le modifiche previo parere dell'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) reso sulla base di dati scientifici

raccolti dalle unità operative consultive decentrate di cui all'art. 7, co. 2, legge 11 febbraio 1992, n 157. In assenza di detti dati l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea potrà valutare i dati scientifici o i pareri di istituti universitari e di ricerca, nonché i dati scientifici rilevati dal servizio faunistico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

'5. I termini di cui al comma 2 devono essere di regola contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto per ogni singola specie. Tuttavia, previo parere vincolante dell'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), detti termini possono essere posticipati non oltre il 10 febbraio. Restano ferme le disposizioni statali relative agli ungulati.

Art. 26

Ulteriori modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33

1. L'art. 18, comma 1 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è così sostituito:

'1. L'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentiti l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) ed il comitato regionale faunistico venatorio, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo".

2. Dopo l'art. 18, co. 1, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito il comma 1 bis:

'1 bis. Il calendario venatorio individua i periodi e le specie cacciabili previste dall'articolo 19, con l'indicazione per ciascuna specie del numero massimo di capi abbattibili per ogni giornata di caccia e per tutta la stagione venatoria. A fini divulgativi, il calendario venatorio riporta, altresì, le misure di conservazione legali quali i mezzi, i giorni, le ore, i modi di caccia consentiti, nonché individua i siti della Rete Natura 2000 ove la caccia è disciplinata in maniera più restrittiva ai sensi del comma 1 ter.

3. Dopo l'art. 18, co. 1 bis della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito il comma 1 ter:

'1 ter. Nei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette la caccia è esercitata nel rispetto delle ulteriori misure di conservazione di cui all'art. 4, comma 1, D.P.R. 8/9/1997 n. 357 previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 28223 del 17/10/2007 redatto sulla base delle linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 4, comma 2, stesso D.P.R. 8/9/1997, n. 357. A fini divulgativi, tali ulteriori misure di conservazione dovranno essere riportate nel calendario venatorio. L'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea adotta, se previste, le ulteriori misure di conservazione sito specifiche dettate nei piani di gestione dei siti stessi. Tali ulteriori misure dovranno essere riportate nel calendario venatorio.

4. Le eventuali modifiche dei piani di gestione dei siti della rete natura 2000 inerenti l'attività venatoria sono approvate col consenso con l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentito il parere del comitato di gestione in cui ricade il sito.

5. Dopo l'art. 36, comma 1, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito il comma 2:

'2. Oltre alle ipotesi di cui al comma 1, possono essere concesse sovvenzioni ad associazioni venatorie riconosciute che svolgono in via informatica la loro attività istituzionale di informazione e di tutela degli interessi dei cacciatori.

6. All'articolo 3 comma 1, lettera d) della legge regionale 1 settembre 1997 n.33, dopo la parola "alloctone" inserire "salvo parere favorevole dell'ISPRA"

Art. 27

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed

entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

FIRME

Clemente, Germanà, Ruggirello, Cordaro, D'Asero, Di Giacinto, Di Mauro, Falcone, Fazio, Gucciardi, Sammartino, Alloro, Alongi, Bandiera, Cimino, Dipasquale, D'Agostino, Ferrandelli, Figuccia, Fontana, Grasso, Lantieri, Milazzo, Pogliese, Tamajo, Turano, Vinciullo.